



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO



Informative e news per la clientela di studio

CONTRATTI DI APPALTO

Nuovi chiarimenti sulla responsabilità solidale nei contratti di appalto di opere e servizi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'applicazione operativa della norma introdotta dall'art.13-ter del D.L. n.83/12, che prevede la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento all'Erario dell'Iva e delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti dovute dal subappaltatore e l'applicazione di sanzioni in capo al committente che non ha effettuato i dovuti controlli (rilascio di autocertificazione o asseverazione) sulla regolarità dei versamenti fiscali dell'appaltatore e del subappaltatore. I principali dubbi risolti sono i seguenti:

- la norma va applicata esclusivamente in relazione alle fattispecie contrattuali ricadenti nei contratti di appalto di opere e di servizi ai sensi dell'art.1655 del codice civile indipendentemente dal settore economico in cui operano le parti contraenti (non solo nel settore dell'edilizia);
- sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in commento gli appalti di fornitura di beni, i contratti d'opera, i contratti di trasporto, i contratti di subfornitura e le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile;
- sono esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della disciplina le stazioni appaltanti, le persone fisiche prive di partita Iva e i condomini;
- ricadono nell'applicazione della norma tutti i contratti di appalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 ovvero i contratti già in essere e rinnovati in data successiva al 12 agosto 2012.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.2, 01/03/2013)

CERTIFICATI

Le Camere di Commercio non possono più rilasciare certificati con dicitura "antimafia"

Dal 14 febbraio 2013 sono in vigore le disposizioni integrative e correttive del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: da tale data la documentazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura da parte delle Pubbliche Amministrazioni, da parte dei concessionari di opere pubbliche e da parte dei contraenti generali di cui all'art.76 del D.Lgs. n.163/06. Le Camere di Commercio non possono più rilasciare certificati con dicitura antimafia, in quanto viene meno la loro competenza sulla materia. Le imprese che effettuavano la richiesta di tale documento alle Camere di Commercio competenti, pertanto, potranno sostituire il certificato antimafia con una autocertificazione ai sensi dell'art.38 del DPR n.445/00 nei seguenti casi:

- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;

- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività alla P.A. competente;
- attività provate sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con DPR n.300/92.

(D.Lgs. n.218 del 15/11/2012, G.U. n.290 del 13/12/2012)

STUDI DI SETTORE

Nel Cassetto fiscale anche le informazioni sugli studi di settore

L'Agenzia delle Entrate ha ampliato le informazioni consultabili tramite il "Cassetto fiscale", lo strumento telematico che consente a ciascun contribuente di conoscere tutta una serie di dati che riguardano la propria posizione fiscale. Per i contribuenti abilitati, è sufficiente selezionare dal menù a sinistra la voce "Studi di settore" e accedere ai contenuti di tale nuova sezione. Ad oggi è possibile verificare i seguenti dati:

- le anomalie evidenziate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico 2011 (periodo d'imposta 2010) e Gerico 2011 (periodo d'imposta 2010);
- gli inviti a presentare il modello degli studi di settore, relativo al periodo d'imposta 2010, trasmessi ai contribuenti che risultano non averlo validamente inviato;
- le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore compilati per il periodo di imposta 2010, inviate ai contribuenti tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel, e le relative risposte trasmesse dagli stessi utilizzando la procedura informatica dedicata.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato, 20/02/2013)

L'accertamento deve essere giustificato nell'atto

La Corte di Cassazione ha ribadito come la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standard" in sé considerati, trattandosi di meri strumenti di ricostruzione per l'elaborazione statistica della normale redditività: la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le eventuali contestazioni. Indipendentemente dall'esito del contraddittorio, il giudice tributario può liberamente valutare l'applicabilità degli "standard" al caso concreto, da dimostrarsi da parte dell'ente impositore.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.3355, 12/02/2013)



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Disponibili sul portale del GSE le certificazioni delle ritenute di acconto del 4%

Il Gestore dei Servizi Energetici informa che dal 28 febbraio 2013 sono disponibili le certificazioni fiscali rilasciate da GSE Spa (ai sensi dell'art.4, co.6-ter del DPR n.322/98) relative alle ritenute di acconto del 4% operate nell'anno 2012 sulle tariffe incentivanti nei casi previsti dalla Circolare n.46/07 dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti interessati potranno utilizzare queste certificazioni in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi per documentare l'ammontare dell'imposta già trattenuta e versata all'Erario da GSE Spa. Le certificazioni potranno essere visionate e stampate in formato cartaceo accedendo, con le credenziali personali, all'[Area Clienti](#) del GSE. Consultando la propria posizione sarà disponibile il documento "Certificazione ritenute fiscali su tariffe incentivanti fotovoltaico anno 2012".

(Gestore dei Servizi Energetici, News, 20/02/2013)

PRIVACY

Comunicati i dati dell'attività ispettiva effettuata nel 2012 e il piano ispettivo per il 2013

Il Garante per la Privacy ha comunicato i dati consuntivi in merito agli accertamenti effettuati nel corso del 2012: mediante il contributo delle Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo speciale *privacy*, sono stati controllati attività di *telemarketing*, l'uso dei sistemi di localizzazione (gps) nell'ambito del rapporto di lavoro, i nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie telefoniche (*mobile payment*), il credito al consumo e le "centrali rischi", le banche dati del Fisco, l'attività di profilazione dei clienti da parte delle aziende. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, le stesse hanno riguardato la omessa informativa, il trattamento illecito dei dati, il mancato rispetto delle norme in materia di *telemarketing*, la conservazione eccessiva dei dati di traffico telefonico e telematico, la mancata adozione di misure di sicurezza, l'omessa o mancata notificazione al Garante, l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Il piano ispettivo varato per il primo semestre 2013 punta su settori di particolare rilevanza: le banche dati pubbliche in particolare di enti previdenziali e dell'Amministrazione Finanziaria, l'attività di *telemarketing* da parte dei *call center* operanti all'estero, il trattamento dei dati per il fascicolo sanitario elettronico, i nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie telefoniche (*mobile payment*), le "centrali rischi". A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati e le altre verifiche per accertare il rispetto dei principali adempimenti previsti dalla normativa quali: le informative da fornire ai cittadini sull'uso dei loro dati personali, la corretta acquisizione del consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, l'adozione delle misure di sicurezza, il rispetto dell'obbligo di notificazione al Garante.

(Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter, 14/02/2013)